

sembrare, giacchè è bene ricordare che essi vengono ammessi, con la nuova disposizione, al patrocinio non solo dinanzi alla Cassazione, bensì dinanzi a tutte le altre giurisdizioni superiori; e cioè il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Tribunale Supremo Militare, il Tribunale Superiore delle Acque.

Ma l'occasione sembra propizia per ricordare come i giovani professionisti attendano un altro fondamentale atto di giustizia e di coerenza, vale a dire l'abolizione di tutte quelle ingiustificate eccezioni, di quegli ingiustificati privilegi che la legge professionale ha creato unicamente a favore degli anziani e a tutto danno dei giovani. Voglio alludere alle incompatibilità professionali, a quelle incompatibilità alle quali si riferiva il camerata Carapelle nella sua relazione al bilancio della giustizia, invocando che venissero applicate con una maggiore severità, nel nobilissimo intento di alleviare in qualche modo le disagiate condizioni economiche della classe forense.

L'articolo 3 della legge professionale stabilisce quali siano le incompatibilità nell'esercizio della libera professione. Senonchè, interviene l'articolo 94 della stessa legge, il quale praticamente annulla lo spirito e la lettera dell'articolo 3, giacchè esso contiene questa singolare disposizione, e cioè che le incompatibilità e le limitazioni stabilite dall'articolo 3 si applicano unicamente agli avvocati iscritti nell'albo professionale dopo il 1926, ma non si applicano agli avvocati iscritti all'albo professionale prima del 1926. Praticamente, se un giovane professionista viene assunto come titolare di un ufficio legale organicamente costituito presso un Sindacato, a questo giovane professionista è inibito dalla legge di esercitare la libera professione. Egli verrà iscritto in un albo speciale e potrà esercitare limitatamente agli affari riguardanti l'ufficio cui è preposto. Se, viceversa, questo professionista non è un giovane, ma un avvocato anziano, iscritto nell'albo professionale prima della legge del 1926, per quest'avvocato non vi saranno nè limitazioni nè incompatibilità. Ora è inspiegabile questa disposizione! Nè può essere spiegata sotto il riflesso dei diritti acquisiti, perchè in materia di diritto pubblico non possono sussistere diritti acquisiti, e non credo che vi sia alcuno che voglia contestare che l'occupare un impiego o un esercizio pubblico, contemporaneamente all'esercizio professionale libero, non attenga a questione di diritto pubblico.

Non si può spiegare sotto il motivo di tutela di interessi privatistici, perchè è assurdo che si sia voluto spingere questa tutela fino a riconoscere singolari privilegi unicamente a favore degli avvocati anziani e a tutto danno dei giovani professionisti soltanto in base al criterio dell'anzianità. In altri termini, si sarebbe potuto garantire la posizione di quei professionisti che all'atto in cui la legge è stata emanata, già occupavano quegli uffici e quegli impieghi che la stessa legge ha ritenuto incompatibili con le professioni libere. Ma è inconcepibile, assurdo ed iniquo che si consenta a quei professionisti, che all'atto della emanazione

della legge non occupavano quei posti e quegli uffici, il diritto di poterli occupare in futuro senza alcuna limitazione, senza alcuna incompatibilità con l'esercizio professionale, limitazioni e incompatibilità dettate da ragioni superiori di diritto pubblico e che ove venissero applicate senza eccezioni e senza privilegi, rappresenterebbero una più equa, più giusta e più sentita ripartizione del lavoro professionale a tutto vantaggio dei giovani, dei più bisognosi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ne ha facoltà.

TUMEDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Gli emendamenti proposti dalla Commissione sono accettati dal Governo. Per ciò che riguarda gli altri punti della legge professionale, di cui l'onorevole Vaselli crede necessaria od utile una riforma, io non posso esprimere precisi apprezzamenti al riguardo, essendo un argomento estraneo all'ordine del giorno, ma posso dare semplicemente un affidamento che tutti questi rilievi saranno tenuti nella debita considerazione per gli opportuni studi.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa. Come hanno udito, l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha già comunicato alla Camera che tutti gli emendamenti proposti dalla Commissione sono accettati dal Governo. È così, onorevole Sottosegretario?

TUMEDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sì.

PRESIDENTE. Allora si dia lettura degli articoli secondo il testo presentato dalla Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'iscrizione nell'albo speciale a termini dell'articolo 33, comma secondo, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è ridotto da dieci ad otto anni.

È inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex combattenti, previsto negli articoli 34, comma primo, lettera a) e 72, comma 1^o, dello stesso Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

(*È approvato*).

ART. 2.

Ferme rimanendo, con le modificazioni di cui al precedente articolo, le altre norme vigenti per l'iscrizione degli avvocati nell'albo speciale, possono essere iscritti nell'albo stesso gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto nelle disposizioni seguenti.

(*È approvato*).